

TAR Cagliari 22/04/1998 n. 436
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

Ferma la legittimazione ad agire, pur con le necessarie limitazioni, degli Ordini professionali, la stessa non può essere esclusa qualora l'Ente che agisce sia stato costituito per iniziativa privata, nell'esercizio della libertà di associazione, purché rivesta sufficiente rappresentatività e possa essere ritenuto esponentiale di quell'interesse; pertanto, il Sindacato interprovinciale ingegneri liberi professionisti sardi è legittimato ad impugnare la delibera che individua i professionisti ai quali affidare incarichi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche, deducendo l'interesse al corretto espletamento della concorrenza fra i professionisti appartenenti alla categoria di riferimento. Ai sensi dell'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. nel testo vigente, gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 Ecu, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 legge cit., debbono essere affidati sulla base dei curricula presentati dai progettisti.